

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 38/20 del 10/07/2020

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP) - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE

Servizio proponente: 2 DIRETTORE GENERALE

Presidente: Marco Moretti

Segretario: Francesco Piarulli

Presenti: Giovanni Maria Avena, Guido Badalamenti, Annamaria Beligni, Simone

Consani, Francesco Di Bartolo, Gabriele Minelli, Vincenzo Zampi

Assenti: Lorenzo Ciaccio

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1º luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32" e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Richiamato l'art. 6, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 come novellato dall'art. 4 del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, che dispone: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale [PTFP], in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter<...>", inserendo all'ultimo periodo del comma in commento che "Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";
- Visto l'art. 6 ter del citato D.Lgs 165/2001, come da ultimo modificato dal citato art. 4 del D.Lgs 75/2017, che prevede l'emanazione di decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in cui siano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo di che trattasi;
- Visto l'art. 6 ter comma 5 del citato D.Lgs 165/01, secondo cui "ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite <...> le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";
- Dato atto che in data 8 maggio 2018, ai sensi del citato art. 6 ter del D. Lgs 165/01, sono state emanate, da parte del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, le "Linee guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA", che sono state registrate dalla Corte dei Conti, con la nota avviso n. 0026010 del 9 luglio 2018;

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

- Considerato che il complesso sistema innovativo delineato dal legislatore trova la sua coerenza, formale e sostanziale, in tutta l'attività programmatoria, di cui il PTFP è parte rilevante, al fine di orientare la performance organizzativa a obiettivi di efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;
- Rilevato, dunque, che in tale contesto devono essere richiamati in chiave di sistema pianificatorio complessivo i documenti di programmazione economico/finanziaria ed organizzativa dell'Azienda, nonché la documentazione relativa al rispetto di limiti in materia di personale, e in particolare:
 - o il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020/2022, ex art. 48 D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198, approvato con deliberazione del CdA n. 2/20 del 30 gennaio 2020, su cui la Consigliera Regionale di Parità ha espresso parere favorevole, con nota prot. 3823/20 dell'11 marzo 2020;
 - o la definizione della macrostruttura aziendale, approvata con deliberazione del CdA n. 31/17 del 19 giugno 2017;
 - o il rispetto, ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, del vincolo della riduzione tendenziale della spesa per il personale;
 - L'allegato B) che in numero di 1 (una) pagina è annesso alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale - che attesta la spesa di personale, ricalcolata con i criteri individuati:
 - dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006,
 - dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2020 n. 122,
 - dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 3 del 21.01.2010 (3/SEZAUT/2010/QMIG)
 - o l'allegato **C)** che in numero di 6 (sei) pagine è annesso alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale attestante la **capacità assunzionale** dell'Azienda, elaborata in applicazione:
 - dell'art. 1 comma 234, della legge 28 dicembre 2015 n. 208
 - dell'art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019 n. 26, ed in particolare in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 114, a tenore delle quali: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.<...>
 - 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo"
 - o l'allegato **D)** che in numero di 1 (una) pagina è annesso alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale che evidenzia il **calcolo del limite per assunzioni a** tempo determinato previsto dall'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2020 n. 122

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

- o le note acquisite agli atti d'ufficio attestanti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- Richiamato il concetto di fabbisogno quale diretto rinvio all'analisi e rappresentazione delle esigenze sia sotto il profilo quantitativo – allo stato possibile attraverso analisi predittive sulle cessazioni di personale e di sviluppo dei Servizi ma che in futuro potranno essere basate anche su fabbisogni standard secondo un approccio di comparazione tra enti omogenei sotto il profilo dimensionale e istituzionale – sia in funzione dell'analisi dei profili e delle competenze professionali che possano adeguatamente rispondere alle esigenze di innovazione e di efficientamento organizzativo rispetto ai nuovi bisogni da soddisfare;
- Atteso che il già citato art. 6 del D.Lgs 165/01, superando la tradizionale determinazione del fabbisogno delle amministrazioni in quanto ancorata alla dotazione organica, ha introdotto una nuova nozione di pianificazione delle risorse umane che si sostanzia nell'esigenza di programmare il fabbisogno di personale in modo coerente con l'organizzazione degli uffici e dei servizi e, come tale, la dotazione organica rappresenta un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, che non può essere superata con il PTFP;
- Constatato che tale innovativo approccio è stato già praticato dall'Azienda, con l'approvazione del PTFP 2019/2021, sì come risulta dalla deliberazione del CdA n. 12/19 del 29 marzo 2019;
- Dato atto che concorrono a comporre l'indicatore di spesa potenziale massima da esplicitare nel PTFP, ai sensi dell'art. 6 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs 165/01 - le risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- Considerato che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 165/01 come da ultimo modificato per effetto del D.Lgs 75/2017: "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6 comma 4":
- Preso atto delle disposizioni recate:
 - all'art. 14, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 secondo cui "Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over";
 - all'art. 4, comma 3, del D.L., secondo cui "all'articolo 3, comma 5, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole « nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile » sono aggiunte le seguenti « è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente »";
 - all'art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, in legge 28 marzo 2019 n. 26, relativo alla modifica dell'art. 3 del citato D.L. n. 90/2014, ed in particolare la lettera a) del comma 1 dello stesso D.L. 4/2019, a mente del quale i residui di cui all'art. 4 comma 3 del D.L. n. 78/2015 di cui sopra si riferiscono al quinquennio precedente;

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

- all'art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, in legge 28 marzo 2019 n. 26, relativo alla modifica dell'art. 3 del citato D.L. n. 90/2014, ed in particolare la lettera b) del comma 1 dello stesso D.L. 4/2019, secondo cui "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";
- all'art. 22 bis della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1- Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale secondo cui "La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, la capacità assunzionale propria e degli enti dipendenti, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile. La capacità assunzionale complessiva è ripartita in relazione alle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente, garantendo comunque per ciascuno di essi il rispetto dei limiti posti allo stesso dall'applicazione dell'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");
- Richiamata la legge 19 giugno 2019 n. 56 rubricata Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo che reca nuovi principi in tema di innovazione in ordine al procedimento di reclutamento del personale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ed in particolare il comma 2 dell'art. 3 del testo legislativo in parola, secondo cui: "Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
 - a) digitalizzazione;
 - b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
 - c) qualità dei servizi pubblici;
 - d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
 - e) contrattualistica pubblica;
 - f) controllo di gestione e attività ispettiva;
 - g) contabilità pubblica e gestione finanziaria"
- Preso e dato atto, in merito, che l'art. 6 comma 1 della medesima legge n. 56/2019 sancisce che "le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento", qualificazione da cui deriva l'obbligo per le P.A. di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di legge or ora richiamate;
- Considerate altresì le seguenti ulteriori disposizioni della legge n. 56/2019 aventi rilievo in relazione a quanto si va a deliberare:
 - Art. 3 comma 8, secondo cui "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001"

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

- Art. 3 comma 9, lettera b), numero 2) che apporta modifiche al comma 4 dell'art. 34bis del D.Lgs 165/2001, di talché l'assegnazione di personale in disponibilità si effettua entro il termine di 45 giorni anziché di 60giorni;
- Art. 3 comma 9 lettera c) numero 1) che apporta modifiche al comma 1 dell'art. 39 del D.Lgs 165/01, di talché è licenziata la seguente prescrizione: "Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407";
- Richiamate le precedenti deliberazioni del CdA:
 - on. 61/17 del 21 dicembre 2017 recante l'"Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, a norma dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del pubblico alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
 - o n. 12/19 del 29 marzo 2019 recante l'"Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019/2021, definizione della dotazione organica dell'Azienda e quantificazione delle capacità assunzionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D,Lgs 165/2001, ed in aderenza alle «Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle P.A."». Approvazione degli ulteriori atti di pianificazione e di controllo in materia di spesa del personale";
- Visto l'art. 23 comma 3 lettera c) del vigente Regolamento Organizzativo, secondo cui "con riferimento al tema specifico della gestione del personale il Comitato di Direzione è tenuto ad esprimere un suo orientamento in merito alle seguenti attività: <...> c) predisposizione della proposta del piano annuale occupazionale e di sviluppo professionale da adottarsi da parte del Direttore in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale;
- Considerato che il Comitato di Direzione, tenutosi il giorno 11 giugno 2020, ha approvato la proposta avanzata dai dirigenti a norma dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs 165/2001 (secondo cui i dirigenti "propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4"del D.Lgs 165/01), secondo quanto riportato all'allegato A) (dotazione organica) alla presente deliberazione che in numero di 8 (otto) pagine, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che le assunzioni programmate per la copertura di posti che si renderanno vacanti a seguito di cessazioni si attiveranno solo nel caso in cui queste saranno effettive, e dunque in coincidenza con la disposizione di cessazione dal ruolo;
- Considerato che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;
- Considerato, altresì, che l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- Dato atto che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica;
- Richiamato l'articolo 16 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", sì che si ritiene che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate, a fini di pubblicità, dandosi altresì atto che la comunicazione del PTFP al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica;
- Visto l'art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1286 del 27 novembre 2018 recante la "Capacità assunzionale degli Enti dipendenti ex articolo 5 della Legge Regionale n. 32 del 29 giugno 2018" con cui sono state approvate le capacità assunzionali ARDSU per l'anno 2018 (cessati 2017) nonché i risparmi di spesa resti assunzionali anni 2015/2016;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 853 del 5 luglio 2019 recante la "Capacità assunzionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 32/2018, della Giunta Regionale e degli Enti Dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto della Regione Toscana – anno 2019";
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 29-06-2020 recante la "Determinazione, ai sensi dell'articolo 22 bis della Legge Regionale 1/2009, della capacità assunzionale anno 2020 per gli Enti Dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana";
- Visto l'art. 11 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 come modificato dall'art. 9 comma 1 della legge regionale 19 maggio 2008 n. 26 ed in particolare il comma 4, secondo cui "le modifiche della dotazione organica dell'azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa";
- Ritenuto di trasmettere all'Amministrazione Regionale la sintesi della presente deliberazione in ordine a:
 - Quantificazione della capacità assunzionale per l'anno 2019 (cessati 2018)
 - Rideterminazione della dotazione organica adottata in questa sede in forma di aggregato finanziario -, nel rispetto dei vincoli anche di matrice regionale in tema di spesa del personale;
- Vista la "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020" di cui all'allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 81 del 18 dicembre 2019 la quale, nel formulare gli indirizzi agli Enti dipendenti in tema di economia e finanzia regionale, statuisce il concorso di tali medesimi enti attraverso specifiche misure, tra cui per quanto ora di interesse -:
 - "il tendenziale mantenimento del contributo di funzionamento agli enti e alle agenzie allo stesso livello dell'esercizio 2019. Inoltre, si prevede per il triennio 2020-2022 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 della spesa per il personale. In particolare, a tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale. A tale proposito si conferma che sono ancora vigenti i tetti di spesa del personale disposti dal legislatore nazionale, secondo cui l'indicatore di spesa massima resta

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

- quello costituito dal valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n.296/2006";
- "Nel caso di superamento della spesa di personale <...>, il risparmio che non è stato conseguito dovrà essere assicurato attraverso la riduzione dei costi totali di produzione di cui alla lettera B del conto economico dell'articolo 2425 del codice civile, come dettagliato con apposita delibera di Giunta regionale. Il risparmio dovrà essere determinato confrontando il costo totale di produzione dell'esercizio in corso con quello dell'esercizio n-1, al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e delle voci di cui ai punti 1 e 2. Inoltre al fine di eliminare l'incidenza di costi di natura eccezionali di cui all'art. 2427, comma 1 42 n. 13 cod. civ., anche questi devono essere sottratti dal computo del calcolo dei costi totali di produzione";
- Dato atto, infine, che l'Azienda ha rispettato il principio del pareggio di Bilancio;
- Preso atto della Relazione del Direttore in ordine allo stato di avanzamento della programmazione di personale in riferimento al Piano Triennale 2019/2021, approvato con la citata Deliberazione del CdA n. 12/19 del 29 marzo 2019, nonché viste le ulteriori misure di accompagnamento all'attuazione dei piani di gestione del personale esposte nella summenzionata Relazione, annessa in allegato E) che in numero di 36 (trentasei) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Preso e dato atto che l'approvazione del PTFP da parte dell'organo di vertice, per il personale del comparto delle Funzioni Locali, non forma oggetto di relazione sindacale a mente dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs 165/2001, a tenore del quale "Nell'adozione degli atti di cui al presente comma < PTFP >, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali", atteso che il CCNL per il comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, non subordina a nessuna preventiva forma di relazione sindacale tipica (informazione confronto contrattazione) l'approvazione del PTFP, tesi peraltro sostenuta da autorevole dottrina (cfr.: dott. Gianluca Bertagna consultabile al link: https://www.gianlucabertagna.it/2019/02/23/ptfp-e-relazioni-sindacali-negli-enti-locali/; dott. Arturo Bianco 28.02.2019 consultabile al link: https://www.publika.it/rivista/invio-ptfp-sindacati/);
- Visto l'art. 3 rubricato "Competenze" comma 2 lettera d) del vigente Regolamento Organizzativo, che assegna al Consiglio di Amministrazione "la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni nonché l'adozione dell'assetto organizzativo generale";

DELIBERA

- 1. Di prendere atto ed approvare la Relazione del Direttore in ordine allo stato di avanzamento della programmazione di personale in riferimento al Piano Triennale 2019/2021, approvato con la Deliberazione del CdA n. 12/19 del 29 marzo 2019, Relazione che viene annessa in allegato **E)** in numero di 36 (trentasei) pagine, per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020/2022, come meglio dettagliato nell'allegato **A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione in complessive 8 (otto) pagine e, in coerenza con gli ulteriori atti e i documenti di programmazione complessiva dell'Azienda di cui costituisce

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

specificazione, modifica le assunzioni già programmate e non ancora effettuate ed

integra il precedente piano occupazionale come segue:

integra il precedente piano occupazionale come segue: n. unità Cansumo									
ANNO prevista assunzione	n. unita da reclutare (PT/FT)	Categoria giuridica	Profilo	Procedura*	Motivazione	Consumo Capacità assunzionale			
2020	1 FT	D	Specialista in attività giuridico/amministrative da assegnare alla sede di Siena per potenziamento dotazione in ambito problematiche economico-previdenziali del personale	Concorso preceduto da mobilità art. 30	Già programmato anno 2019	23.980,09			
	1 FT	D	Specialista in attività informatiche – sede di Firenze	Concorso preceduto da mobilità art. 30	Già programmato anno 2020	23.980,09			
	1 FT	D	Specialista in attività giuridico/amministrative – sede di Siena – Area Ristorazione	Concorso preceduto da mobilità art. 30	Nuova necessità rilevata	23.980,09			
	1 FT	С	Assistente amministrativo – sede di Pisa – Area Residenze	Concorso	Già programmato anno 2019 – mobilità art. 30 già esperita	22.039,41			
	1 FT	С	Assistente amministrativo – sede di Siena – Gestione Amm.ne e Sviluppo R.U.	Legge 68/99 art. 18 comma 2 – concorso riservato	Già programmato anno 2019	0,00			
	1 FT	С	Assistente Amministrativo – sede di Siena – Area Ristorazione	Concorso preceduto da mobilità art. 30	Nuova necessità rilevata	22.039,41			
	2 FT	В3	Operatore Tecnico Specializzato – Addetto alla Ristorazione – sede di Siena	Concorso preceduto da mobilità art. 30	Reintegro personale cessato anno 2020	41.304,90			
	9 PT 50%	В3	Operatore Tecnico Specializzato addetto alla Ristorazione – sede di Firenze	Concorso preceduto da mobilità ex art. 30	Nuova necessità rilevata – quanto a n. 3 posizioni: già programmate per l'anno 2020	92.936,03			
	1 FT	В3	Operatore Tecnico Specializzato – Portiere – Area Residenze Pisa	Legge n. 68/99 art. 1 – chiamata numerica	Assunzione obbligatoria per scopertura quota	0,00			
	1 FT	В3	Operatore Tecnico Specializzato – Addetto alla Ristorazione – sede di Firenze -	Mobilità non finalizzata all'assunzione dall'esterno	Già programmata anno 2019 – metodologia	0,00 in quanto mobilità tra enti soggetti a			

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

					assunzione variata	limitazioni alle assunzioni
	1 FT	В3	Operatore Tecnico Specializzato – Addetto alla Ristorazione – sede di Siena	Mobilità non finalizzata all'assunzione dall'esterno	Nuova necessità rilevata	0,00 in quanto mobilità tra enti soggetti a limitazioni alle assunzioni
2021	1 FT	Dirigente	Profilo amministrativo	Concorso preceduto da mobilità	Vacanza del titolare Area Dirigenziale di riferimento	43.928,82
2022	1 FT	Dirigente	Profilo amministrativo	Concorso preceduto da mobilità	Vacanza del titolare Area Dirigenziale di riferimento	43.928,82

^{*}nella modalità di reclutamento "concorso" si intende ricomprendere anche la modalità dello scorrimento di graduatorie già esistenti, in corso di validità, eventualmente anche attingibili da altri enti pubblici, secondo le prescritte modalità di accesso approvate dall'Azienda.

- 3. Di dare atto che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario:
 - Ha rispettato il pareggio generale come risulta dal Bilancio di Esercizio 2019 e dal Bilancio di Previsione2020:
 - Ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale e non ha dichiarato nell'ultimo anno eccedenze di personale né ha collocato in disponibilità i propri dipendenti (art. 33 comma 2, D.Lgs. n. 165/01);
 - Ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa stabilito dall'art. 1 comma 557 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato con D. L. n. 90/2014;
 - Che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale consente il rispetto dei parametri di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, relativamente all'obbligo di riduzione della spesa di personale;
 - Ha rispettato i limiti previsti dal comma 3 art. 4 del D.L. n. 78/2015;
 - Ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 D.L. n. 66/2014);
 - che la spesa derivante dal presente atto è prevista nel Bilancio di Previsione approvato;

4. Di dare inoltre atto:

- che la spesa di personale necessaria alla formazione del presente atto deliberativo, secondo quanto specificato in parte narrativa, è riportata all'allegato B) alla presente deliberazione in 1 (una) pagina, per formarne parte integrante e sostanziale;
- che la capacità assunzionale dell'Azienda elaborata in applicazione dell'art. 1 comma 2345 della legge n. 208/2015 e dal comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 78/2015, e art. 14bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 è indicata nell'allegato C alla presente deliberazione in complessive 6 (sei) pagine, per formarne parte integrante e sostanziale;
- che il limite finanziario per l'attivazione di rapporti di flessibilità è calcolato nell'allegato **D**, annesso alla presente deliberazione in 1 (una) pagina per formarne parte integrante e sostanziale;
- 5. Di autorizzare il Direttore, su richiesta formale dei dirigenti (nella loro veste di datori di lavoro) a ripristinare le condizioni quali-quantitative dell'organico precedente a cessazioni intervenute e non programmate nella presente deliberazione, nonché nei casi

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

di mobilità in entrata a fronte di mobilità in uscita, avvertendo che le modalità di reclutamento, in tali circostanze, saranno individuate in modo da realizzare il rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e a garanzia del principio di economicità procedurale, condizionatamente all'avvenuta approvazione delle capacità assunzionali per l'anno di riferimento da parte della Giunta Regionale, fatte salve le procedure di cui all'art. 36 "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile" del D.Lgs 165/01 atte a fronteggiare i bisogni emergenti e temporanei dell'Azienda ovvero l'istituto del comando temporaneo di personale di altre amministrazioni;

- 6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. / RSU e al CUG aziendale;
- 7. Di pubblicare il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale in "Amministrazione Trasparente" nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
- 8. Di assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso la comunicazione del PTFP a SICO, rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica;
- 9. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto e dei suoi allegati mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:

- Favorevoli: n. 6 (Avena, Badalamenti, Beligni, Consani, Moretti, Zampi)

- Astenuti: n. 2 (Di Bartolo, Minelli)

- Contrari: n. -

IL SEGRETARIO Francesco Piarulli IL PRESIDENTE Marco Moretti

Firmato digitalmente*

Firmato digitalmente*

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.